

Torino, 23 settembre 2024

- Le novità della Legge n. 56/2024 in tema di appalti
 - La patente a crediti al via
- dopo il D.M. 18 settembre 2024 n. 132

Andrea Rapacciuolo
Ispettore in servizio presso
Direzione Interregionale del Lavoro del Nord

Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministro del Lavoro si precisa che le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» («volgarmente» detto Decreto PNRR 4).

Nuove disposizioni in tema di appalti

Novità significative sono state introdotte nella disciplina degli appalti.

Una prima novità riguarda il nuovo comma 1/bis dell'art.29 del D.lgs. n.276/03 che ha la chiara finalità di contrastare i frequenti fenomeni di “dumping” all'interno della filiera di appalti.

Secondo la nuova disposizione, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un **trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore** a quello previsto dal contratto collettivo, nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro **comparativamente** più rappresentative sul piano nazionale, **applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.**

Quindi, fermo restando che ogni imprenditore conserva la piena libertà di scegliere il contratto collettivo da applicare nella sua azienda, la legge obbliga ad **adeguare i trattamenti economici e normativi** alle soglie definite negli accordi collettivi «di riferimento» (ovviamente se superiori).

La legge non richiede, lo ripetiamo chiaramente, di cambiare il contratto collettivo applicato ma, piuttosto, **impone al datore di lavoro**, quantomeno **per il periodo dell'appalto**, di **parametrare** la retribuzione ed il trattamento normativo in generale al trattamento previsto nel CCNL «leader».

Quindi la norma di nuovo conio non richiede all'imprenditore di attenersi ai livelli retributivi fissati dal CCNL leader ma ne richiede la concreta applicazione, peraltro, senza alcun pericolo di incostituzionalità per violazione della libertà sindacale del datore di lavoro (dell'art. 39 Cost.) in quanto l'applicazione del contratto dipende dalla volontà dell'imprenditore di partecipare o meno alla gara di appalto (pubblica o privata) ovvero di richiedere o meno il riconoscimento di un determinato beneficio economico o contributivo concesso dallo Stato (il «famoso» comma 1175 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007).

La legge individua il «contratto leader» (cui fare riferimento) attraverso tre criteri:

- 1) i soggetti stipulanti = gli accordi da prendere a riferimento sono quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali **comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale. Sono messi fuori gioco, quindi, gli accordi collettivi a minore rappresentatività (e si badi bene che abbiamo detto «fuori gioco» non «fuorilegge»;
- 2) il territorio = la normativa rinvia all'accordo collettivo applicato nella zona **ove presente**;
- 3) le attività oggetto dell'appalto = il contratto **deve avere un ambito di applicazione strettamente connesso con le attività dedotte in contratto.**

E qui nascono i problemi ...

La legge parla dell'attività dedotta nel contratto e non di quella svolta dal committente, quindi non c'è un obbligo in tal senso.

Allo stato attuale, **non esiste alcun criterio oggettivo** per compiere questa operazione in modo definitivo, visto anche che, in alcuni casi, i contratti collettivi si sovrappongono tra loro in riferimento ad alcune attività produttive/di servizio.

A questo punto, **sarà preferibile ed opportuna fare una valutazione caso per caso, cercando l'aderenza massima tra le attività del singolo appalto e la disciplina collettiva.**

E sottolineiamo che il nuovo obbligo si applica esclusivamente al contratto di appalto e di subappalto e non anche ad altre forme di esternalizzazione !!

In questo frangente ci torna in mente la c.d. dichiarazione di equivalenza: specifiche indicazioni per una valutazione dell'equivalenza tra diversi contratti collettivi infatti furono fornite dall'ispettorato del lavoro nel «lontano 2020» con circolare n.2 relativa alla corretta applicazione del «mitico» art.1, comma 1175, L. n.296/2006 relativo al riconoscimento di agevolazioni normative e contributive...

... nella circolare l'INL precisava che il confronto può dirsi «superato» in caso di equivalenza ovvero di differenza di massimo **due indici normativi che si discostino** rispetto al CCNL leader a parità retributiva accertata.

La disposizione ricalca la misura avente analoga finalità prevista dall'art.11 del D.Lgs. 36/2023, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici.

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore **per il settore e per la zona** nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.**

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **indicano il contratto collettivo applicabile** al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, **purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele** di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato **si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato** nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, **ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele**. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto**.

Chiudiamo con una riflessione di ordine pratico: la nuova disposizione normativa si riferisce ai titolari delle imprese che si sono aggiudicati l'appalto o il subappalto ma la scelta del CCNL di riferimento, pur in presenza di un appalto genuino, **non lascia indifferente il committente** che, a fronte di un CCNL non conforme alla norma, **può essere chiamato in giudizio a rispondere di rivendicazioni retributive e previdenziali riferite ai parametri contenuti nel CCNL da applicare**. Tale responsabilità, riferita agli appalti privati, viene meno trascorsi due anni dalla cessazione dell'appalto, mentre quella per eventuali debiti di natura previdenziale si estingue nei confronti degli Enti previdenziali negli ordinari termini prescrizionali, come ricordato, lo scorso anno, dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 28786, 28795 e 28809 del 17 ottobre 2023 che hanno confermato un indirizzo amministrativo espresso sia dall'INPS che dall'INL.

Veniamo ora alle novità dell'apparato sanzionatorio.

Viene riproposto il sistema penale dopo che il D.lgs. n.8/2016 aveva depenalizzato le sanzioni in materia con profondo depotenziamento dell'effetto repressivo e deterrente.

Ai sensi della nuova versione del comma 5-bis dell'art.18 (unitamente al comma 1 dello stesso articolo), **la sanzione dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione oggi punisce penalmente tutte le diverse fattispecie di esternalizzazione illecita:**

- somministrazione abusiva/utilizzazione illecita = esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro ed utilizzazione corrispettiva,
- appalto illecito = appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29,
- distacco illecito = distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30.

Estremamente positivo aver riunito la fattispecie sanzionatoria in un unico ambito, quello dell'art. 18 del D.lgs. n. 276/03 che ora comprende l'omologazione delle sanzioni a tutte le fattispecie dell'interposizione illecita. In tal senso si era espressa la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 nella quale, in un caso di sub-fornitura, aveva escluso l'incostituzionalità - con sentenza interpretativa di rigetto - dell'art. 29 del D.lgs. 276/03 a condizione che esso fosse interpretato estensivamente fino a coinvolgere nella responsabilità solidale tutti i cd. datori di lavoro indiretti.

L'INL-DC coordinamento giuridico ha fornito i primi chiarimenti sugli importi sanzionatori con la nota 1091 del 18 giugno 2024. In relazione alla corretta determinazione dell'importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tuttavia tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n.145/2018 che ha previsto l'aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all'art.18 del D.Lgs. n. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024.

Quindi sale a 72 euro l'importo dell'ammenda per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Regime della recidiva

Il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 richiede un particolare approfondimento in ragione di una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative. Da un lato, infatti, va evidenziata la perdurante vigenza dell'art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali”, mentre dall'altro lato, occorre tenere conto che il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

Proprio l'introduzione del nuovo comma 5-quater all'interno dell'art. 18 impone l'adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico quanto già chiarito in passato con nota prot. n. 1148 del 5 febbraio 2019. Si ritiene pertanto che:

- la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”. A titolo esemplificativo ne deriverebbe che, in presenza di una sanzione comminata nei tre anni precedenti in via definitiva anche per violazioni diverse da quelle di cui all'art. 18 ma ricomprese nella citata lett. d) – ad es. ordinanza ingiunzione non impugnata in materia di lavoro “nero” o di tempi di lavoro – gli importi delle ammende per appalto, distacco e somministrazione illecita debbano essere aumentati di un complessivo 40%;
- la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.

Infine, il nuovo comma 5-quinquies ha stabilito che l'importo delle pene pecuniarie proporzionali, **anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi**, non può, in ogni caso, **essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000**. L'INL ha chiarito che la quantificazione finale della sanzione dovrà sempre tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell'art. 18 cit., così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/2024: secondo tale disposizione, l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. Tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter) nonché all'appalto ed al distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Si precisa che in presenza di appalto illecito che coinvolga più soggetti (es. committente e più imprese appaltatrici) il limite di 50 mila euro trova applicazione **in riferimento a ciascun appalto** (cfr. MLPS nota n. 15764 del 09/08/2016).

Cosa accade in caso di appalto illecito quindi ?

Tutte le volte che viene effettuata una mera fornitura di manodopera da parte di soggetti non autorizzati, le conseguenze sono:

- sotto il profilo civilistico il lavoratore interessato può richiedere, mediante ricorso giudiziale ai sensi dell'art. 414 c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dello pseudo committente;
- dal 2 marzo 2024 è previsto l'arresto fino a un mese o l'ammenda per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a carico tanto dell'utilizzatore quanto dello pseudo appaltatore;
- dal punto di vista contributivo l'INPS imputa il rapporto di lavoro al reale utilizzatore;
- dal punto di vista procedurale si applica l'istituto della prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 758/94 e dell'art. 15 del D.Lgs. n.124/2004.

Da ultimo si sottolinea che è stato ridisegnato anche l'impianto sanzionatorio della c.d. "somministrazione fraudolenta".

In pratica, all'art. 18 del D.Lgs. 276/2003 è stato aggiunto il comma 5-ter secondo cui "Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, **il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione**".

L'importo è di 120 euro ai sensi del già citato art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, della Legge n.145/2018 .E valgono gli stessi ragionamenti fatti sulla recidiva «generica» e su quella «specifica»

L'apparato sanzionatorio (comma 5 bis dell'art.18-seconda parte) in tema di esternalizzazioni illecite e fraudolente prevede inoltre un'altra circostanza aggravante nel caso di sfruttamento di lavoratori minori per cui è prevista la pena aggravata dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

In tal senso, quindi, l'aggravante per sfruttamento dei minori si limita ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Per quanto riguarda il regime intertemporale, ha fornito chiarimenti la nota INL-DC Coordinamento Giuridico n.1133 del 24 giugno 2024: le nuove sanzioni penali, così come novellate dal D.L. n. 19/2024, trovano applicazione **in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto-legge e cioè dal 2 marzo 2024**. Per le condotte iniziate ed esaurite prima continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/2016.

Per le condotte che invece continuano dopo il 2 marzo ma sono iniziate prima, si ribadisce che la somministrazione illecita è un reato di tipo permanente: dunque l'offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione illecita, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione (cfr. INL Circ. n.3/2019).

Tanto premesso, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Posto ciò è stato inoltre chiarito dall'INL che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, **occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024**. Va infatti evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell'illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. **In altri termini, il periodo antecedente all'entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.**

Patente «a crediti»

Il sistema della patente a punti nei cantieri rappresenta un meccanismo destinato ad incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto e continuo nell'adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

La norma di riferimento per la patente a punti è l'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) che è stato riscritto integralmente dal comma 19 dell'art. 29 del D.L. n. 19/2024 poi convertito in Legge n. 56/2024

Patente «a crediti»

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le **imprese** e i **lavoratori autonomi** che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Patente «a crediti»

Cantiere temporaneo o mobile è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Patente «a crediti»

Non sono altresì tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Ricordiamo che la qualificazione SOA consiste nella certificazione che autorizza le imprese del settore costruzioni a concorrere a gare pubbliche d'appalto indette per categorie e classifiche di importo. Tale certificazione va richiesta con domanda da presentare all'Organismo di attestazione competente; in tal senso i requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, necessari per svolgere i lavori, cambiano a seconda della categoria e della classe richiesta e sono fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a cui spetta il compito di individuare le società specializzate che possono rilasciare l'attestazione.

Patente «a crediti»

Decorrenza: non ci sarà nessuna proroga. Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre scorso.

Il portale per fare la domanda dovrebbe essere pronto in tempo. Dal 1° ottobre si potrà inserire la richiesta nel Portale INL (consistente in una autocertificazione e una autodichiarazione) e conservare la ricevuta della domanda da esibire agli organi di vigilanza. Comunque è ipotizzabile un «periodo di adattamento» in cui ci sarà una legittima tolleranza da parte degli organi ispettivi.

Il rilascio effettivo della patente sarà più lungo perché il Portale INL sarà «a regime» probabilmente dal gennaio 2025, così come da gennaio è probabile che saranno accreditati i c.d. «crediti aggiuntivi»

Patente «a crediti»

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

Patente «a crediti»

- d) possesso del **documento di valutazione dei rischi**, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della **certificazione di regolarità fiscale**, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Patente «a crediti»

Alcune problematiche «aperte»:

- 1) la formazione per i lavoratori autonomi ? L'art.21 dispone che i lavoratori autonomi **hanno facoltà** di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, **fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali**. Il comma 8 dell'art. 37 dispone che i lavoratori autonomi **possono avvalersi** dei percorsi formativi appositamente definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.
- 2) DVR e RSPP **solo per chi è obbligato**: i lavoratori autonomi ? Non sono obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, tuttavia serve valutare i rischi per la scelta corretta dei DPI. Non è necessario predisporre POS e DUVRI, ma il lavoratore autonomo è comunque tenuto a conoscere i rischi relativi alle attività che svolge presso la committenza. Idem per la figura del RSPP.
- 3) il DURF **non può essere rilasciato** alle imprese che hanno anzianità **inferiore a tre anni**, imprese a cui viene invece richiesto, ai sensi del D. Lgs. n.241/1997, di attestare la propria regolarità mediante la presentazione delle ricevute di pagamento delle imposte. Sarà così anche per la patente a crediti ?

Patente «a crediti»

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del TUSL, presentano domanda per il rilascio della patente in formato digitale attraverso il portale dell'INL.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale articolo disciplina le dichiarazioni prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il citato articolo 47 disciplina gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Patente «a crediti»

La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi i consulenti del lavoro. L'accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurino l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

All'esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi illustrati nel decreto attuativo.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Patente «a crediti»

Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti **accertate in via definitiva** in sede di controllo successivo a rilascio, la patente è revocata. Decorsi dodici mesi dalla revoca, è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente

Patente «a crediti»

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte di tali soggetti, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, questi sono tenuti a presentare domanda per il rilascio della patente di cui all'articolo 27 del TUSL.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, questi sono tenuti a presentare domanda per il rilascio della patente di cui all'articolo 27 del TUSL.

Patente «a crediti»

Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del TUSL;
- g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del TUSL.

Patente «a crediti»

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Patente «a crediti»

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti** e **consente** ai soggetti di cui al comma 1 **di operare** nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con **una dotazione pari o superiore a quindici crediti**.

Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell'idoneità dell'azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell'adottare politiche di sicurezza efficaci

Patente «a crediti»

La patente può arrivare ad un punteggio massimo di 100 crediti:

a. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;

b. crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui

1) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;

2) fino a 20 crediti attribuibili in assenza di decurtazioni (la patente è incrementata di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti);

c. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto attuativo di cui:

1) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

2) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente.

Patente «a crediti»

Come visto, in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis del TUSL, **il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione**, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del TUSL.

Fatto salvo quanto sopra, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, **l'incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento**, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del TUSL.

Patente «a crediti»

Alla patente, dotata di un punteggio iniziale pari a 30 crediti base e fino a 30 crediti per storicità dell'azienda sono assegnati crediti aggiuntivi nella misura massima complessiva di 40, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto attuativo.

In particolare possono essere attribuiti, per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

- a) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- b) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” ;
- c) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Patente «a crediti»

- d. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- e. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;
- f. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;

Patente «a crediti»

Possono essere attribuiti, per attività non ricomprese nel precedente elenco, fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

- a. dimensione dell'organico aziendale;
- b. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- c. possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- d. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
- e. attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
- f. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- g. riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- h. possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- i. certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Patente «a crediti»

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, **l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.**

I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.

Patente «a crediti»

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 (sospensione dell'attività d'impresa).

Patente «a crediti»

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL. La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca. Alle sedute della Commissione territoriale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il RLST. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Patente «a crediti»

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle **risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi**, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis.

Quando un'azienda riceve sanzioni per violazione delle normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce **proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse**.

Se nello stesso accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato, **i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**.

Allegato I-bis
(Articolo 27, comma 6)
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti
dalla patente di cui all'articolo 27

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessi formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2

9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	1

21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

Patente «a crediti»

Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

I provvedimenti definitivi sono **comunicati**, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati **all'Ispettorato nazionale del lavoro** ai fini della decurtazione dei crediti.

Patente «a crediti»

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo **fino a dodici mesi**. Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (*locus commissi delicti*).

Se nei cantieri temporanei o mobili, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), del medesimo TUSL, almeno a titolo di colpa grave, **l'adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata**. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all'infortunio da cui deriva la morte finalizzato all'adozione del suddetto provvedimento tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 c.c. (efficacia dell'atto pubblico), dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Patente «a crediti»

Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra richiamati almeno a titolo di colpa grave, **la sospensione può essere adottata** se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all'articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del c.p.p.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del TUSL.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

L'INAIL mette a disposizione dell'INL, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Patente «a crediti»

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori, comunque non inferiore a euro 6.000 (non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del T.U.) nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con **punteggio inferiore a quindici crediti**. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'INL e concorrono al finanziamento dell'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

Patente «a crediti»

Anche l'art. 90 del T.U. 81/08 è stato modificato: così **il committente deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 dello stesso art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA.**

Il committente che viola l'obbligo di verifica dell'idoneità professionale dell'appaltatore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a 2.562,91.

Patente «a crediti»

L'applicazione delle disposizioni sulla patente può essere **estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Patente «a crediti»

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Patente «a crediti»

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti **entro dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre** e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti.

GRAZIE